Num. 77

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1862

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese.
Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		*Anno*	*Semestre*	*Trimestre*
Per Torino	L.	40	21	11
» Provincie del Regno	»	48	25	13
» Roma (*franco ai confini*)	»	50	26	14

TORINO, Lunedì 31 Marzo

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		*Anno*	*Semestre*	*Trimestre*
Stati Austriaci e Francia	L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento	»	58	30	16
Inghilterra, Svizzera, Belgio, Stato Romano	»	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. esposto al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
29 Marzo	723.22	722,44	726.74	+12.2	+12.1	+11,6	+10 3	+ 9,6	+ 8,0	+ 9.4	N.E.	N.N.E.	N.N.E.	Annuvolato piovigg.	Pioggia	Pioggia
30 »	727,56	728,50	728,32	+13,8	+16,6	+17,1	+11,4	+14,6	+14,1	+ 7'2	E,N.E.	S.O.	N.E.	Nuv. sparse	Nuv. rotte	Nuv. squarciate

I signori associati il cui abbuonamento scade col 31 corr. sono pregati a fare con sollecitudine la dimanda affine di evitare le lacune nella spedizione del GIORNALE.

PARTE UFFICIALE

TORINO, 30 MARZO 1862

Il N. 502 *della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro Decreto in data 10 marzo 1862, n. 482, mediante il quale furono soppresse la Direzione generale centrale e la Direzione generale d'amministrazione del Ministero dell'Interno, e venne in loro vece ristabilito il Segretariato generale;

Ritenuto che pel fatto di tale cambiamento uno dei due Direttori generali, cui erano rispettivamente affidate le anzidette Direzioni generali, rimane senza impiego;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno,

Sentito il Consiglio medesimo,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Il Direttore generale del Ministero dell'Interno che per effetto del Nostro Decreto sovra indicato si trova senza impiego continuerà a percepire lo stipendio, di cui gode attualmente, fino a che non sia altrimenti provveduto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 13 marzo 1862.

VITTORIO EMANUELE.

U. RATTAZZI.

Il N. 505 *della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la Legge del 19 gennaio 1862, N. 420 colla quale mentre si manda a pubblicare nelle Provincie Napolitane la Legge del 20 novembre 1859 sugli stipendi dei Funzionari dell'ordine giudiziario, esclusi gli articoli 4 e 5, si concede al Governo la facoltà di provvedere con Regii Decreti a quanto sia necessario per l'attuazione del nuovo Ordinamento giudiziario;

Visto il Decreto del 20 novembre 1860 del Nostro Luogotenente Generale nelle stesse Provincie, col quale tutti i proventi delle Cancellerie delle Gran Corti Civili, dei Tribunali Civili e dei Tribunali di Commercio, furono attribuiti alle Finanze dello Stato e fu disposto che gli Impiegati delle Cancellerie medesime ricevessero il loro soldo come tutti gli altri Impiegati del Governo ponendo ancora a carico delle Finanze le spese di scrittoio ed altre di cancelleria;

Considerando che per la detta Legge 20 novembre 1859 si è assegnato anche ai Cancellieri e sostituti Cancellieri di Mandamento uno stipendio fisso, il che importa che neppure per tali Cancellerie si possa continuare nel sistema finora praticato;

Che fino a quando non si possa per nuova esperienza stabilire in maniera definitiva il metodo più opportuno di retribuire i Funzionari addetti alle diverse Cancellerie convien provvedere per tutti uniformemente, assegnando uno stipendo agl'Impiegati ed incamerando tutti i proventi;

Che quindi è necessità il ridurre lo stipendio che la detta Legge del 20 novembre 1859 attribuisce al Cancelliere presso la Corte di Cassazione, perocchè egli vien disgravato dal peso di corrispondere lo stipendio ai Commessi, che quella Legge pone a suo carico;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Decretiamo:

Art. 1. A partire dal giorno in cui andrà in vigore il nuovo Ordinamento giudiziario resteranno incamerati tutti i proventi delle Cancellerie Giudiziarie delle Provincie Napolitane compreso il diritto di repertorio ed eccettuate soltanto le indennità di trasferta che apparterranno per intiero ai Cancellieri.

Art. 2. I Funzionari addetti alle Cancellerie medesime saranno tutti stipendiati dallo Stato.

Art. 3. Il Cancelliere della Corte di Cassazione avrà lo stipendio di annue lire seimila.

Art. 4. Fino a che non sarà provveduto definitivamente intorno al numero ed allo stipendio dei Funzionari di Cancelleria e Segreteria inferiori di grado ai Sostituiti Cancellieri e Sostituiti Segretari, il personale ed il relativo stipendio sarà regolato dalle Tabelle che verran pubblicate con R. Decreto, e che per simile Regio Decreto potranno essere modificate.

Art. 5. Nelle spese d'ufficio dei Collegi Giudiziari saranno comprese anche quelle delle rispettive Cancellerie; e si seguiranno, quanto alla gestione ed al pagamento di queste, le stesse norme che per le altre spese d'ufficio, che riflettono direttamente il Collegio.

Potrà però ciascuno di questi in assemblea generale fissare sul proprio bilancio una somma determinata da assegnarsi al Cancelliere per far fronte a suo rischio e pericolo alle spese d'ufficio della Cancelleria.

Per le Cancellerie mandamentali le spese d'ufficio saranno in ciascun anno determinate con Decreto Reale.

Art. 6. Nulla è innovato alle disposizioni vigenti in ordine al modo di percezione, ed al sistema di contabilità dei proventi della Cancelleria della Corte di Cassazione e degli altri Collegi Giudiziari quanto alle materie civili.

Circa ai diritti per le materie penali nei Collegi, ed ai diritti d'ogni sorta nelle Cancellerie Mandamentali si osserveranno le disposizioni del Regolamento in data d'oggi firmato dal Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e de' Culti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino il 16 febbraio 1862.

VITTORIO EMANUELE.

MIGLIETTI.

REGOLAMENTO PER LE CANCELLERIE.

CAPO I. — *Della percezione dei diritti, del registro a matrice, della verifica del medesimo, dei versamenti e degli stati mensili.*

Art. 1. I diritti di ogni sorta dovuti a termini delle vigenti tariffe alle Cancellerie delle Giudicature di Mandamento, e nelle materie penali, alle Cancellerie dei Tribunali di Circondario, delle Corti d'Appello e d'Assisie, e della Corte di Cassazione saranno riscossi dai titolari delle rispettive Cancellerie in conformità delle disposizioni seguenti e per conto dell'Erario dello Stato.

Art. 2. Per la riscossione di tali diritti ogni Cancelleria terrà un registro a madre e figlia in carta libera conforme al modulo n. 1 annesso al presente.

Questo registro sarà previamente numerato e vidimato per ogni mezzo foglio dal rispettivo Procuratore Generale in quanto alle Cancellerie della Corte di Cassazione e delle Corti d'Appello, e dal Procuratore del Re per tutte le altre.

Art. 3. Nessuno dei diritti indicati nell'art. 1, qualunque ne sia l'ammontare, potrà percepirsi dai Cancellieri anzidetti senza essere contemporaneamente annotato nel sopra detto registro e senza che siane pure contemporaneamente spedita quitanza firmata dal percipiente e staccata dal registro medesimo.

I diritti percepiti per qualunque siasi atto, scritto, o copia dovranno inoltre essere annotati in calce, o nel margine dell'atto stesso, o della copia accennando per disteso la somma esatta, come pure il numero d'ordine e la data della quitanza spedita; l'annotazione sarà firmata dal percipiente.

Quando però si tratterà di più copie di uno stesso atto rilasciate ad una parte, basterà la spedizione di una sola quitanza, purchè il numero d'ordine di questa sia riportato sopra tutte le copie spedite, in un coll'ammontare di ciascuna di esse.

Le trasgressioni alle disposizioni di quest'articolo saranno punite colla sospensione o colla destituzione secondo le circostanze.

La sospensione sarà pronunciata dal Ministro della Giustizia, e la destituzione per Decreto Reale.

Art. 4. Qualunque Ufficiale pubblico al quale fosse presentato od altrimenti pervenisse alcun atto o copia che, dovendo avere l'annotazione prescritta dall'articolo precedente mancasse tuttavia della medesima, dovrà tosto darne avviso al Procuratore Generale od al Procuratore del Re inviandogli, quando sia possibile, senza danno delle parti, i detti atti o copia.

Il Procuratore Generale od il Procuratore del Re ne darà tosto avviso e trasmetterà i ricevuti documenti al Ministro di Grazia e Giustizia per l'applicazione delle pene avanti accennate.

Art. 5. La specifica delle spese, delle quali alcuna parte o Patrocinatore chiedesse il rimborso, dovrà essere corredata dalle relative quitanze.

In caso di smarrimento della quitanza figlia, il Cancelliere detentore del registro dovrà spedirne un'altra per duplicato su carta da bollo facendo le opportune annotazioni sulla matrice.

Per questa spedizione egli percepirà il diritto di centesimi 20 se si tratterà di registro ancora corrente, e di cent. 30 se il registro sarà già ultimato e riposto negli archivi.

Art. 6. Le somme annotate nel registro di cui all'articolo 2 dovranno essere dai Cancellieri addizionate giorno per giorno coi debiti riporti di pagina in pagina sino alla fine d'ogni mese, e di ogni trimestre.

Le addizioni mensili, quanto alle Cancellerie di Mandamento, dovranno inoltre essere sottoposte all'esame del Giudice, ed averne il visto ed approvato.

Art. 7. Negli otto giorni successivi ad ogni trimestre i Cancellieri dovranno trasmettere il suddetto registro al rispettivo Procuratore Generale, o Procuratore del Re, i quali esamineranno se il registro è tenuto regolarmente, o se contiene qualche alterazione, irregolarità od imperfezione, e verificheranno le addizioni parziali e generali. Di questa verificazione, e di tutto ciò che avranno rilevato nella medesima, non che delle somme a cui ascenderanno le percezioni di ciascun mese e di quella totale del trimestre per ognuna delle categorie stabilite nel registro, formeranno un succinto processo verbale, che sarà disteso nel registro medesimo a tergo della pagina da cui sarà stata staccata l'ultima quitanza rilasciata nel detto trimestre, e che sarà firmato da essi e dal Cancelliere.

Copia di questo processo verbale verrà dai Procuratori Generali o dai Procuratori del Re trasmessa immediatamente al Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 8. I Procuratori del Re potranno, quando concorrano giuste cause, delegare la verificazione dei registri delle Giudicature di Mandamento ai rispettivi giusdicenti o al viciniore; ma non potranno usare di tale facoltà per più di due trimestri consecutivi rispetto ad un Mandamento.

Appena seguìta la verificazione delegata, i Procuratori del Re trasmetteranno al Ministero di Grazia e Giustizia copia dei relativi verbali, accennando i motivi che determinarono la delegazione.

Art. 9. Nel primo giorno di ciascun mese il Cancelliere verserà in mano del Ricevitore del registro della sua residenza l'importo dei diritti percepiti e presenterà in appoggio il suo registro.

Il Ricevitore farà quitanza al Cancelliere della somma ricevuta.

Art. 10. I versamenti dei suddetti diritti saranno dai Cancellieri fatti in conto *Proventi del Ministero di Grazia e Giustizia*, mantenendo la distinzione d'esercizio, in relazione cioè all'anno in cui tali diritti sono stati riscossi.

Art. 11. Alla scadenza di ciascun mese, e nei primi otto giorni successivi, ogni Cancelliere formerà, e trasmetterà direttamente per doppio originale al Ministero di Grazia e Giustizia uno stato conforme al modulo numero 2, indicante le riscossioni fatte nel mese stesso, ed i versamenti eseguiti nella Ricevitoria, non che il fondo di cassa in numerario.

A corredo di questo stato saranno poste le quitanze dei Ricevitori riportate nel mese.

Art. 12. L'esercizio finanziario comincia col primo di gennaio, e termina col 31 dicembre d'ogni anno per quanto riguarda le riscossioni; si potranno tuttavia pei primi sei mesi dell'anno successivo eseguire dai Cancellieri versamenti nelle Ricevitorie con applicazione all'esercizio anteriore, onde operare il saldo della contabilità riguardante l'anno precorso.

Perciò nei primi sei mesi dell'anno i Cancellieri dovranno trasmettere il loro conto o stato mensile anche per l'esercizio dell'anno anteriore; a meno che non ne risulti già saldata la contabilità.

Ove poi al fine del mese di giugno qualche Cancelliere rimanga in debito, od in credito sull'esercizio scaduto, ne farà la ripresa nello stato mensile del mese di luglio.

Art. 13. Il Ministero di Grazia e Giustizia, alla ricevuta di detti stati mensili, formerà un quadro riassuntivo (modulo n. 3) delle riscossioni e dei versamenti operati da ciascun Cancelliere nel mese precorso. Da siffatto quadro lo stesso Ministero desume l'ammontare complessivo delle somme riscosse, e da inscriversi fra i prodotti del Ministero, e ne forma uno da trasmettersi al Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Tesoro, nel quale sono descritti sia complessivamente che ripartitamente i versamenti operati da ciascun Cancelliere.

CAPO II. — *Dello stanziamento nel Bilancio dei Proventi delle Cancellerie, dei conti annuali dei Cancellieri e del conto giudiziale.*

Art. 14. I diritti e gli altri proventi delle Cancellerie saranno inscritti nel Bilancio attivo dello Stato sotto una categoria speciale fra quelle del Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 15. Spirato l'esercizio finanziere, ossia entro i primi dieci giorni del mese di luglio d'ogni anno, ciascun Cancelliere formerà il conto della propria gestione per tutto l'esercizio chiuso (modulo n. 4) e lo trasmetterà al Ministero di Grazia e Giustizia previa vidimazione dei rispettivi Capi del Pubblico Ministero e Giudici.

Art. 16. Il Ministero di Grazia e Giustizia, previo esame dei singoli conti annuali suddetti, ne formerà un quadro riassuntivo secondo il modulo n. 5, che trasmetterà in un coi conti parziali delle Cancellerie, e colle relative quitanze dei Ricevitori alla Corte dei conti.

Alla scadenza dell'esercizio sarà pure trasmesso al Ministero di Finanze il relativo conto particolare amministrativo.

CAPO III. — *Responsabilità dei Cancellieri. — Cessazione d'esercizio.*

Art. 17. I Cancellieri sono responsabili di tutti i diritti dovuti per gli atti da essi ricevuti ed autenticati, e delle loro copie, e dovranno senz'altro darsene carico sul registro.

Sono altresì responsabili dei diritti ommessi, e delle insufficienze di riscossioni.

Quando però sorga un dubbio se un diritto sia o non dovuto, i Cancellieri si atterranno intanto alle direzioni che ricevessero dai rispettivi loro Capi, salvi i provvedimenti definitivi per parte delle Autorità competenti.

Art. 18. In caso di cessazione d'esercizio per traslocazione od altra qualsiasi causa, i registri e le carte contabili, e le istruzioni relative a questo servizio dovranno, previo inventario, essere consegnate al successore, od a chi sarà incaricato di reggere provvisoriamente la Cancelleria.

Quest'inventario sarà firmato dal Cancelliere cessante, o da un suo legittimo rappresentante, e da quello entrante, e sarà formato a triplice originale, uno dei quali sarà da questo ultimo trasmesso al Ministero di Grazia e Giustizia, un altro consegnato al Cancelliere che cessa, ed un terzo a quello che subentra.

Sarà contemporaneamente formato tra i due Cancellieri il conto di cassa nel quale si farà la consegna del denaro e delle carte contabili, dei quali resterà responsabile il cancelliere entrante. Questo conto si farà anche a triplice originale da unirsi al verbale sovra prescritto.

Disposizioni generali.

Art. 19. La mancanza di annotazione sui registri di qualunque somma riscossa dai Cancellieri per conto dell'Erario dello Stato sarà passibile di pena pecuniaria uguale al triplo della somma non portata nel registro, non mai però minore di lire 2 per ogni diritto ommesso.

Art. 20. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento, per le quali non siasi determinata una pena speciale, saranno punite con un'ammenda da L. 5 a 50, secondo le circostanze e la gravità dei casi, senza pregiudizio delle pene in cui potessero essere incorsi per fatti previsti dalle leggi penali.

Art. 21. I Procuratori Generali, i Procuratori del Re ed i Giudici di Mandamento sono espressamente incaricati di esercitare la loro sorveglianza sull'andamento di questa parte di servizio.

Verranno all'uopo ordinate dal Ministro di Grazia e Giustizia visite straordinarie nelle Cancellerie per esaminare la tenuta dei registri, la percezione dei diritti e la relativa contabilità.

Le spese di trasferta occorrenti ai Delegati per tali visite e per le verificazioni commesse dai Procuratori del Re ad altri che al Giudice di Mandamento, saranno sopportate dall'Erario dello Stato.

Ove però la verifica stabilisca irregolarità essenziali a carico dei Cancellieri, le spese di tali visite potranno essere poste a loro carico.

Art. 22. Il Ministro delle Finanze potrà dal canto suo far operare presso le Cancellerie da'suoi Agenti quelle verificazioni che crederà del caso, previi gli opportuni concerti col Ministro di Grazia e Giustizia.

Lo stesso Ministro delle Finanze darà le istruzioni che crederà opportune ai Funzionari da lui dipendenti, e potrà anche dirigerne ai Cancellieri di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia.

Torino, 16 febbraio 1862.

V. d'ordine di S. M.
Il Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia
MIGLIETTI.

(*Seguono i moduli*)

Sulla proposta del Ministro per gli Affari Esteri e con Decreti 16 e 19 volgente S. M. ha nominato nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro,

ad Ufficiale

Figarolo di Gropello conte Giulio, segretario di legazione di 1.a classe;

ed a Cavalieri

Salvini Luigi, capo di sezione nel Ministero per gli Affari Esteri;

Pappalardo Vincenzo, R. vice console a Portsmouth.

Sulla proposizione del Ministro della Guerra e con Decreti 23 corrente S. M. ha nominato nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro,

a Commendatore

Serpi cav. Giovanni, maggior generale, comandante dei Carabinieri Reali in Sicilia;

ed a Cavalieri

Minonzi cav. Carlo, maggiore nel Corpo di Stato maggiore, già capo di Stato maggiore del luogotenente del Re in Sicilia;

Bosio Teodoro, segretario di 1.a classe nel Ministero della Guerra collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno e con Decreti 16, 19 e 23 corrente S. M. ha nominato a Cavalieri dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:

Borelli avv. Bernardo, sindaco di Rivalta (Acqui);

Garbiglia avv. Carlo, maggiore della Guardia nazionale d'Asti;

Palmiero Giovanni, sindaco della città d'Asti;

Leardi avv. Gregorio, sindaco di Tortona;

Bertioli-Solci conte Francesco;

Solera Temistocle;

Avogli-Trotti conte Leonardo, sindaco di Massa Lombarda (Ravenna);

Carletti dottore Vittore;

Mandoj-Albanese Francesco;

Merlo avv. Carlo, colonnello ispettore della Guardia nazionale in Sardegna;

Ponti dott. Floriano;

Sibilla Pietro, sindaco di Roccaforte (Mondovì).

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra S. M. in udienza del 23 marzo 1862 ha firmato il seguente Decreto:

Daneo Candido, già aiutante contabile di 3.a classe nel personale contabile d'Artiglieria in aspettativa, ora sottocommissario di Guerra di 1.a classe nell'esercito meridionale, è ripristinato nella predetta sua qualità di aiutante contabile d'Artiglieria di 3.a classe, e richiamato in attività di servizio a far tempo dalla data del precitato Decreto.

Sulla proposta del Ministro della Marina S. M. nell'udienza del 23 corr. marzo si degnava sancire le disposizioni del tenore seguente:

Albini conte Gio. Battista, contrammiraglio nello Stato-maggiore generale della R. Marina e comandante generale del dipartimento marittimo dell'Adriatico, esonerato da tale comando;

Di Ceva marchese Augusto, contrammiraglio ivi, e membro del Consiglio d'Ammiragliato, nominato comandante generale del dipartimento dell'Adriatico;

Scrugli cav. Napoleone, id. id., nominato comandante del materiale nel dipartimento marittimo meridionale;

Anguissola conte Amilcare, contrammiraglio, nominato membro del Consiglio d'Ammiragliato;

Riccardi di Netro cav. Vittorio Emanuele, id., id.;

Guillamat cav. Vincenzo, capitano di vascello di 1.a classe e comandante in 2 o del personale nel dipartimento meridionale, esonerato da tale comando;

Montezemolo cav. Giuseppe, capitano di vascello di 2.a, nominato comandante in 2.o del materiale nel dipartimento meridionale;

Cerruti cav. Cesare, capitano di vascello di 2.a e capo di Stato-maggiore nel dipartimento del Settentrione, nominato comandante in 2.o del personale nel dipartimento meridionale;

D'Amico cav. Edoardo, capitano di vascello di 2.a e comandante in 2.o del materiale nel dipartimento meridionale, esonerato dal suddetto comando;

Wright cav. Alessandro, capitano di vascello di 1.a cl. e comandante in 2.o del personale nel dipartimento settentrionale, esonerato da tale comando;

Faa di Bruno conte Emilio, capitano di fregata di 1.a classe, nominato comandante in 2.o del personale del dipartimento settentrionale;

Molà Gennaro, già ufficiale di 1 a classe, 1.o rango, nell'Intendenza generale della marina napolitana, richiamato in attività di servizio e nominato sottocommissario di 1.a classe nel Corpo del Commissariato generale della R. Marina.

Con R. Decreto del 27 corrente è stato richiamato in effettivo servizio Viora Luigi, sotto-commissario di Guerra aggiunto nel Corpo d'Intendenza militare, in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Con Regio Decreto in data del 27 corrente mese venne dispensato da ulteriore servizio dietro sua dimanda Martorana Salvatore, sotto-commissario di Guerra di 1.a classe nel Corpo d'Intendenza militare dei Volontàri Italiani.

Per l'eseguimento del R. Decreto 7 gennaio 1861, N.4578, Sua Maestà in udienza del dì 16 marzo 1862 ha conceduto i seguenti annui assegni a danneggiati per cause politiche nelle Provincie Napolitane sotto il soppresso Governo borbonico.

N.	Nome	*Assegno annuo*
1	Amatrudà Giovanni, comune di Napoli, provincia di Napoli	L. 360
2	Avëta Raffaella vedova De Felice, id., id.	300
3	Avossa Maria vedova Pessolani, Sala, Principato Citeriore	400
4	D'Agostino Pasquale, postiglione, id.	300
5	Amoroso Giovanna vedova Caristo, Napoli, Napoli	450
6	Aiello Saverio, Castelfranco, Calabria Citer.	360
7	Albanese Antonio, Monteleone, Calabria Ulteriore II	360
8	Albore Gaetano, Andria, Terra di Bari	300
9	Alvieri Erasmo, id., id.	300
10	D'Aiutolo Donato, Pugliano, Principato Citeriore	300
11	Arena Giacinto, Mesuraca, Calabria Ulter. II	300
12	Verbicaro Teresa vedova di Angellotti Ferdinando, Napoli, Napoli	300
13	Ajello Ferdinando, S. Pietro Amaida, Calabria Ulteriore I	400
14	Ajello Francesco, Carlopoli, Calabria Ulteriore II	400
15	D'Andrea Maria Grakia ved. di Coccaro Gio., Piaggine Sottane, Principato Citeriore	360
16	D'Auria Agnese, vedova di Esposito Antonio, Casala, Napoli	300
17	Bianco Maria Serafina, figlia orfana di Michele, Afragola, Napoli,	240
18	Del Baglivo Antonio, Castel Abate, Principato Citeriore	300
19	Billa Annunziato, Reggio, Calabria Ult. I	240
20	De Berardinis Angiolo, Corvara, Abruzzo Ulteriore I	360
21	De Blasio Nicola, Reggio, Calabria Ult. I	500
22	Dell'Antonio Francesco, id., id.	500
23	Barreca Angelo, Santo Stefano, id.	300
24	Barberio Maria Antonia, vedova di Francesco Antonio Forasta, Fenoleto Piano, Calabria Ulteriore II	450
25	Bruno Giuseppe, Cosenza, Calabria Citeriore	360
26	Barini Saverio, Monteleone, Calabria Ult. II	300
27	Del Balzo Francesco, Cervinara, Principato Ulteriore	300
28	Barlotti Antonio, Capaccio, Principato Cit.	300
29	Bardari Luigi, Pizzoni, Calabria Ult. II	240
30	Bardari Tommaso, Pizzo, id.	240
31	Berardini Maria Teresa, vedova di De Cesare Felice, Gioia, Abruzzo Ulteriore I	240
32	Cioffi Salvatore, Napoli, Napoli	240
33	Cioffi Nunzia vedova di Silvestri Francesco, Santa Maria, Terra di Lavoro	400
34	Chiariello Anna Maria ved. di Raffaello Greco, Ortodenico, Principato Citeriore	300
35	Costa Giacomo, Sanguineto, Calabria Citeriore	300
36	Canestrano Maria ved. di Roccia Mano, Terrazzano, Molise	300
37	Cassella Teresa ved. di Gaetano Zita, Campobasso, Molise	400
38	Cappelli Lorenzo, Morrone, Terra di Lavoro	300
39	Cesario Tommasina ved. di Francesco De Rose, Cosenza, Calabria Citeriore	240
40	Cori Elisabetta ved. di Palo Montricchia, Napoli, Napoli	360
41	Calace Annibale, Napoli, Napoli	360
42	Cominiti Domenico Antonio, Villa S. Giovanni, Calabria Ulteriore I	400
43	Citarelli Caterina, vedova di Pietro Vallacci, Avellino, Principato Ulteriore	240
44	Caccariello Giuseppe, Napoli, Napoli	240
45	Fiorenza Angelo, id., id.	240
46	Cozzoli Giovanni, Molfetta, Terra di Bari	360
47	Coco Francesco, Raffaele e Marcello (fratelli), Perdifume, Principato Citeriore	300
48	Corda Antonio, Penne, Abruzzo Ulteriore I	240
49	Griffone Camilla vedova di Pasquale De Michele, Montalbano, Basilicata	360
50	Galgano Margherita vedova di Michele Mazzei, Calvello, Basilicata	300
51	Foschini Maria Vincenza vedova di Andrea De Cesaris, Penne, Abruzzo Ulteriore I	300
52	Di-Martire Giuseppe, id., id.	300
53	De-Muro Carlotta vedova Malena, Rossano, Calabria Citeriore	240
54	Marrella Rosa vedova di Antonio Marchese, Pizzo, Calabria Ulteriore II	240
55	Rannalla Maria Antonia vedova di Mariano Serafini, Napoli, Napoli	300
56	Scola Giuseppe, id., id.	240
57	Vetranno Stella vedova Tarantini, Torchiarolo, Terra d'Otranto	300
58	Zoccoli Angelo, Sacco, Principato Citeriore	240
59	Zerbi Aurora ed Angela (sorelle), Laureana, Calabria Ulteriore I	240
60	Bettoli Felicia vedova di Antonio Astolino, Nicastro, Calabria Ulteriore II	240
61	Barlotti Carmine, Anna, Gaetana e Giuseppe (sorelle e fratelli), Capaccio, Principato Citerioce	300
62	La Costa Michelina ed Anna (sorelle orfane), Paola, Calabria Citeriore	240
63	Giordano sacerdote Giuseppe, Spinosa, Basilicata	200
64	Infantini sacerd. Giacinto, Montalbano, id.	200
65	Martire Rachele vedova di Ferdinando Barca, Pedace, Calabria Citeriore	360
66	Montagnese Giuseppe, Kosarno, Calabria Ulteriore I	360
67	Zappia sacerdote Francesco, Bovalino, id.	240
	Totale	L. 20330

I prementovati assegni decorrono dal 7 gennaio 1861 e continueranno mantenendosi le condizioni tutte, in considerazione delle quali furono conceduti.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — TORINO, 30 *Marzo* 1862

MINISTERO DELLA GUERRA.
(Segretariato Generale)

Pervengono a questo Ministero numerose domande per ammissione alla Scuola Militare di Fanteria in Modena od a quella di Cavalleria in Pinerolo, credendosi da molti aspiranti, che, com'ebbe luogo per le eccezionali circostanze degli ultimi anni, si apra un nuovo corso presso le medesime sul principio del venturo maggio.

Le Scuole anzidette dovendo omai essere ordinate in modo regolare ed incominciare normalmente nell'ottobre il loro anno scolastico, gli esami di ammissione avranno luogo d'ora innanzi verso la metà dell'anno ed in concorso cogli allievi dei Collegi Militari d'istruzione secondaria giusta le nuove norme che fra non molto saranno pubblicate da questo Ministero. Colle stesse norme saranno stabiliti l'età richiesta per l'ammissione, il prezzo della pensione e le materie su cui verseranno gli anzidetti esami, nonchè il termine utile entro cui gli aspiranti dovranno trasmettere a questo Ministero le loro domande.

Torino, 19 marzo 1862.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA.

Essendo vacante il posto di Assistente Preparatore di Anatomia presso la Regia Scuola di Medicina Veterinaria di Milano, al quale posto è assegnato lo stipendio annuo di L. 1,500, si invitano gli aspiranti al posto medesimo a presentare le loro domande al Direttore di quella Scuola entro il prossimo mese di aprile per poter essere ammessi all'esame di concorso, che avrà luogo in Milano nel modo stabilito dagli articoli 120 e 121 del Regolamento per le Regie Scuole Superiori di Medicina Veterinaria approvato con R. Decreto del dì 8 dicembre 1860.

Torino, 28 gennaio 1862.

S'invitano i Direttori degli altri periodici di riprodurre il presente avviso.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Dovendosi provvedere al posto di Settore del gabinetto e laboratorio di Anatomia patologica presso la Regia Università di Pavia, al quale è annesso lo stipendio di L. 1600, si invitano gli aspiranti al posto medesimo a presentare alla segreteria della detta Università, entro tutto il giorno 20 aprile p. v., la loro domanda di concorso per esame a termine dell'art. 10 del Regolamento per gli studi della facoltà medico-chirurgica approvato col Reale Decreto del 31 di ottobre del 1860.

Torino, 18 febbrio 1862.

S'invitano i signori Direttori degli altri periodici a riprodurre il presente avviso.

R. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA.

Si notifica

Che dovendo provvedersi di professore la cattedra di Economia e Commercio, il Real Governo ha ordinato chiamare gli aspiranti a concorso per titoli e per esperimenti.

E quindi col presente avviso ai termini della legge e regolamento in vigore si avvertono gli aspiranti a presentare le loro dimande nella Cancelleria di questa Università, e che spirato il termine di quattro mesi a contare da oggi non si riceveranno dalla Cancelleria ulteriori dimande.

Catania, il 20 febbraio 1862.

Il Rettore GIUSEPPE CATALANO.

Il Segretario cancelliere EUPLIO REINA.

Si pregano i Direttori degli altri periodici a voler riprodurre il presente avviso.

AMMINISTRAZIONE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA.

Il Direttore Generale

Considerando come in generale le domande per cambio di titoli nominativi del debito pubblico non portino la indicazione delle Casse presso le quali i possessori delle rendite desiderino riscuoterne le rate semestrali, per cui, a termini dell'art. 59 del R. Decreto 28 luglio 1861 (N. 158) i relativi pagamenti, per le iscrizioni accese presso questa Direzione generale, non possono essere applicati ad altra Cassa che a quella centrale del debito pubblico in Torino, e per le altre alle Casse delle rispettive Direzioni,

Fa noto quanto segue:

Art. 1. A cominciare dal 1° del venturo mese di aprile verrà, per semplice norma dei detentori dei titoli nominativi, indicata *a matita*, nel margine inferiore dei certificati d'iscrizione di rendite sul Gran Libro del debito pubblico, la Cassa presso la quale saranno pagabili le rate semestrali di esse.

Art. 2. Qualsiasi possessore di detti titoli, che nella indicazione di cui all'articolo precedente trovasse designata una Cassa diversa da quella presso la quale desidera riscuotere le rate semestrali delle proprie rendite, è invitato a farne dichiarazione o presso la Direzione generale, o presso le Direzioni speciali, o presso le rispettive Prefetture, secondo che è indicato nell'art. 42 del Regolamento approvato col R. Decreto 3 novembre 1861 (N. 313).

Art. 3. Eguale dichiarazione è da farsi dai detentori dei titoli emessi a tutto il 31 del volgente mese di marzo, i quali non siano *ben certi* d'aver indicata nelle rispettive domande la Cassa, dalla quale vogliono riscuotere le rate semestrali delle proprie rendite.

Torino, 29 marzo 1862.

TROGLIA.

STATO ROMANO

Addì 25 marzo cadente S. S. portatosi nella chiesa di S. Maria sopra Minerva fece leggere il decreto col quale si ordina potersi procedere alla canonizzazione dei beati martiri giapponesi della Compagnia di Gesù Paolo Miki, Giovanni Soan e Giacomo o Didaco Kisai. Terminata la lettura del decreto il preposito generale della Compagnia P. Bechx ringraziò Sua Beatitudine dell'essersi degnata comandare si promulgasse tale decreto. Il Santo Padre, a lui rispondendo, parlò a un di presso, dice il *Giornale di Roma*, in questi termini:

« Non poteva certamente riuscire cosa più grata al nostro cuore quanto quella di cui siamo tutti testimonii, di veder cioè moltiplicarsi i servi di Dio ed i santi, onde nella loro moltiplicità non cessino d'intercedere per noi, e c'impetrino *desideratam propitiationis abundantiam.* Abbondanza di misericordia nel tutelare i diritti della giustizia; abbondanza di misericordia per ottenere la conversione de' traviati ed apostati; abbondanza di misericordia per sostenere con fermezza e rassegnazione la guerra ed i patimenti, e per assistere poi ai trionfi della pace. Sì, è consolante per noi il pensiero che nella solenne funzione prossima a celebrarsi saremo circondati da anime elette, dal Collegio de' cardinali, e dai vescovi confratelli. Bello spettacolo invero sarà vedere il Pastore Supremo attorniato dagli altri pastori, i quali unanimemente sostennero i diritti di questa S. Sede, ed alleviarono con parole di conforto il profondo nostro dolore.

« E qui cade in acconcio rammentare una lettera che, sono quarantott' ore appena, ci giunse da una grande città d'Italia, diremo meglio dalla capitale della Lombardia, da parte di un ecclesiastico che si sottoscrive canonico, nella quale si dice: — Badate bene che nella prossima riunione de' vescovi in Roma non si abbia a dichiarare per dogma di fede il dominio temporale. — Se fosse qui presente questo povero sacerdote, che ci sarebbe più accetto chiamare buon sacerdote, vorremmo dirgli, come lo diciamo a voi che siete qui presenti: Siate certi che la S. Sede non sostiene come dogma di fede il dominio temporale, ma dichiara che il dominio temporale è necessario ed indispensabile, finchè duri questo ordine di Provvidenza, per sostenere la indipendenza del potere spirituale. Vorremmo dirgli: specchiatevi in questi Ss. Martiri che non hanno temuto e che diedero il sangue e la vita in difesa della Chiesa. Vorremmo dirgli: giacchè siete così zelante da esporre i vostri timori, facendoli giungere sotto gli occhi del Vicario di Gesù Cristo, uditene la sua voce, la quale impone a voi ed alla congrega cui appartenete, di ascoltare il vostro immediato Pastore, e di eseguire non solo i suoi comandi, ma ancora i suoi consigli. Che se voi, coi vostri colleghi, non obbedirete, voi ed essi andrete miseramente perduti. Vorremmo dirgli: raccomandatevi ai Ss. Martiri i quali tutto perdettero per non perdere Iddio.

« Da un Regno a noi vicino ci pervennero scritti firmati da alcuni ecclesiastici coi quali ci si porge la ipocrita insinuazione di rinunziare al dominio temporale, che per essi, o a meglio dire per quelli che li consigliano, riesce incomodissimo, ed è di ostacolo alla consumazione dei loro disegni anticristiani ed antisociali. Ma nello stesso tempo ci giungono lettere, firmate ancora queste da ecclesiastici, piene di rispettoso amore per questa S. Sede; dalle quali lettere risulta che il Governo o i suoi rappresentanti od emissari inviano module stampate, che noi abbiamo vedute e lette, insinuando a qualche miserabile sacerdote e chierico di firmarle, nel doppio scopo di far credere che il Clero sostiene l'assurdo principio della incompatibilità dello spirituale col temporale dominio; e di scindere il Clero inferiore dai proprii vescovi, la cui mirabile concordia in questi momenti ha risvegliata la meraviglia del mondo intero. I buoni ecclesiastici che ci scrivono, ci pregano a non prestar fede alle aberrazioni di pochi traviati, alcuni dei quali sorpresi, ed altri indotti dal timore ad apporre il loro nome. Sia pur certa la S. Sede, essi buoni sacerdoti aggiungono, che le loro convinzioni sono tali da non ammettere dubbio alcuno sulla necessità del temporale dominio; e quindi c'invitano a perdonare ai ciechi che non sanno quello che fanno; e, noi soggiungiamo, che guidati pur essi da altri ciechi andranno a precipitare in quell'abisso d'onde è presso che impossibile di mai più risalire.

« Procuriamo da nostra parte che le mene tendenti a scindere i pastori ed il gregge non abbiano a riuscire. I Santi Martiri ce l'ottengano dal Signore, e per la loro intercessione ci si conceda di poter sostenere con forza e coraggio i futuri combattimenti. La Vergine SS., il di cui auspicio potentissimo ci ha condotti salvi finora, si degni di continuarci la sua protezione e ci ottenga una rassegnazione perfetta alla divina volontà, sicchè, com'essa pronunziò quel *Fiat* aspettato dalle umane generazioni *Ecce Ancilla Domini fiat mihi secundum verbum tuum*, così animati da lei possiamo dire ancor noi al Signore: *Ecce servi tui fiat nobis secundum voluntatem tuam.*

« Dopo ciò non resta che pregare il Signore che voglia far scendere su tutti noi la sua benedizione. Scenda sulla Compagnia che ha prodotto tanti eroi per il Cielo e tanti difensori della chiesa, e le dia forza a mantenere la regolare osservanza, la esemplarità della vita a fronte di tanti contrasti. Questa benedizione dia intelletto alla povera nostra mente e dia forza a questo povero braccio. Questa benedizione conforti e protegga tutti coloro che si adoperano a sostenere la bersagliata navicella della Chiesa, sicchè non abbiano ad essere superate le loro voci dal rumore della tempesta che si è scatenata. Questa benedizione serva da ultimo per animare tutti i buoni e convertire i tristi ».

ALEMAGNA

Scrivono da Berlino 21 marzo all'*Indép. belge*:

Il giornale semi-ufficiale pubblica stasera la circolare elettorale del ministro dell'interno, sig. Jagow, del 22 marzo. Essa è scritta con un'apparente moderazione, addita il partito progressista come nemico della costituzione (senza allegare la menoma prova di quest'asserzione) e come quello che tutti i conservatori amici della costituzione debbono combattere. Non è più quistione, come nelle circolari del conte Schwerin, dei due estremi. La circolare dice che la libertà elettorale sarà sostenuta, ma fa assegnamento sulla cooperazione energica dei pubblici ufficiali e specialmente dei commissari di circondario. Questi, possiamo esser certi, comprenderanno l'avviso e ne avremo notizie bentosto. Del resto la circolare invoca l'allocuzione reale del 19. Il governo si annunzia come liberale e soprattutto costituzionale, ma come reciso avversario del governo parlamentare.

La *Gazzetta nazionale* tratta della conversione della rendita. Il provvedimento, se riesce, potrà produrre 170 mila talleri d'economia. Nel 1862 vi sarà invece un aumento di spese di 100 mila talleri. Il provvedimento suppone il mantenimento della pace fino al 30 di aprile; se le circostanze dovessero provocare una crise monetaria potrebbero nascere gravi difficoltà.

La *Gazzetta nazionale* crede che, se la lettera della costituzione non si oppone alla conversione, assenti le Camere (ebbe una provvisione analoga alcuni anni sono), il sig. Von der Heydt, stante i pericoli che corre lo Stato, e la necessità eventuale di dover disporre di parecchi milioni per far fronte alla differenza se il provvedimento non riesce, avrebbe in ogni caso dovuto aspettare il consenso delle Camere. Già vi aveva indicato questo modo di vedere.

Confermasi che la redazione finale del trattato di commercio non era messa in effetto in fine della passata settimana. Sperasi che sarà nella prossima e che il trattato sarà parafato in questi giorni.

Volendo il re dimostrare la sua affezione personale al sig. di Auerswald, lo nominò capitano del castello di Marienburgo, il che costituisce una carica di corte. Gli altri ministri dimissionari ricevettero decorazioni proporzionate al loro grado.

I giornali di Berlino pubblicano la circolare accennata qui sopra spedita il 22 marzo dal ministro dell'Interno di Prussia a tutti i presidenti superiori e presidenti di reggenza, relativa alle elezioni:

« La grande importanza delle elezioni che stan per farsi per la Camera dei deputati m'impone il dovere di indicarvi più dettagliatamente il punto di vista al quale intende collocarsi il governo rimpetto alle elezioni.

Nel rescritto diretto dal re al ministero il 19 di que-

sto mese sono espressi i principii che formano la regola del governo di S. M. Il risultato favorevole delle elezioni dipenderà essenzialmente da questo: che sian date agli elettori spiegazioni non equivoche su que'principii e che loro si offra così la possibilità di esercitare con cognizione di causa il loro diritto elettorale.

Gli è in ciò che risiede il primo còmpito del governo del re, còmpito al quale debbono contribuire tutte le autorità e tutti i funzionari, segnatamente quelli che sono incaricati di dirigere le elezioni. È chiaro che il governo del re è ben lontano dal volere restringere in chicchessia la libertà legale delle elezioni: al contrario esso vuole che le prescrizioni legali esistenti a questo proposito siano rigorosamente e coscienziosamente osservate.

Il governo del re ha fiducia nel patriotismo e nel buon senso del paese: spera trovare in elezioni libere, che non saranno influenzate in modo illecito da alcuna parte, l'appoggio di cui ha bisogno per la felice soluzione del còmpito importante che gli è imposto. Peraltro, in causa di ciò esso non potrebbe rinunziare a fare tutti gli sforzi, per mezzo degli organi suoi proprii, a che i principii e le intenzioni del governo, quali sono espressi nel rescritto reale del 19 di questo mese, siano chiaramente spiegati agli elettori, e che segnatamente si antivengano tutte le false interpretazioni e alterazioni atte ad indurre in errore il giudizio non prevenuto. Se questo avviene, il sentimento leale e conservatore della gran maggioranza del paese farà sì che la maggioranza degli elettori sosterrà fedelmente il governo di S. M. il re, poichè gli elettori sapranno allora che il governo è posto sul terreno della costituzione, ch'egli rispetta compiutamente i diritti della rappresentanza nazionale, e che nello sviluppo ulteriore della costituzione, nella legislazione e nell'amministrazione è deciso ad attenersi ai principii liberali. Con questo mezzo, saranno appagati i voti legittimi del paese, e il governo potrà allora fare assegnamento sull'appoggio sincero di tutti gli elementi conservatori.

Si approverà generalmente il governo del re, perchè considera come un dovere indispensabile di ogni governo il sostenere risolutamente i diritti della Corona, e non tollerare che venga leso il potere reale, su cui si fondano la grandezza e la prosperità della Prussia a profitto di un preteso governo parlamentare, quando il paese è già sicuro della cooperazione costituzionale alla legislazione. Precisamente in ciò il governo del re si pose in opposizione risoluta colla democrazia, che tendeva incontestabilmente in questo momento a trasferire nella rappresentanza del popolo il centro di gravità del potere pubblico che, giusta la storia e la costituzione della Prussia, appartiene alla Corona.

È dunque assunto del governo reale e de'suoi organi il combattere ovunque nelle prossime elezioni il partito democratico, porti esso questo nome o quello di partito progressista o qualunque altra denominazione capace d'indurre in errore, il combatterlo sì istruendo gli elettori sulle vere tendenze di quel partito, e sì sforzandosi di riunire per quanto è possibile tutti i partiti conservatori fedeli alla costituzione.

La condizione è sì grave che dobbiamo rivolgere a tutti coloro che nutrono sentimenti conservatori l'urgente invito di porre in oblio le differenze di partito, che sono generalmente poco importanti, per riunirsi sotto un solo vessillo e combattere nelle elezioni, da grande partito conservatore e costituzionale, l'avversario comune, la democrazia. Se ciò riesce dovunque non è a temere una vittoria della democrazia.

Quanto ai mezzi che si potrebbero usare per ottenere dalle elezioni un risultamento favorevole (non potrebbe esservi pur un momento questione di mezzi riprovevoli) la natura delle cose non permette stabilire regole generali. Debbo dunque lasciarvi la cura di prendere a questo proposito i provvedimenti che crederete migliori secondo i casi. Le reggenze reali e le sottoprefetture soprattutto sono invitate a mostrare un'attività utile nel senso indicato sopra.

Attendo dal loro zelo che non trascureranno alcun mezzo per ottenere lo scopo proposto, e confido altresì abbastanza nella loro prudenza ed abilità per credere che sapranno pienamente conseguire il fine senza varcare i limiti oltre cui si potrebbe loro rimproverare che restringano la libertà legale delle elezioni.

Per quanto concerne i pubblici uffiziali il governo ha diritto di sperare che lo sosterranno validamente nelle elezioni. In ogni caso non sarebbe conciliabile collo stato d'un ufficiale pubblico il porre talmente in obblio il giuramento dato al re che si prendesse parte alla agitazione elettorale in un senso ostile al governo. Vi prego di far conoscere ciò agli impiegati del vostro dicastero.

Vi avverto al tempo stesso che i capi degli altri dicasteri faranno giungere istruzioni simili agl' impiegati che sono loro subordinati. Come le elezioni primarie avranno luogo quanto prima, pare urgente che si prendano al più presto possibile tutti i provvedimenti proprii a contribuire ad un risultamento favorevole delle elezioni.

Vi prego dunque a prendere senza indugio le disposizioni necessarie a questo proposito facendovi osservare che nell'interesse di un'azione più rapida feci spedire copia della presente circolare alle reggenze, alle sottoprefetture e ai magistrati delle città comprese in sottoprefetture rurali.

AUSTRIA

Scrivono al *Nord* da Pest 22 marzo:

Il ministero teme che la stampa non prenda sul serio le parole del sig. de Bourqueney; esso nulla negligenta per conseguenza affine di dissipare siffatti errori. I processi di stampa, sotto i pretesti più futili, sono all'ordine del giorno. Non basta alla polizia che le si mandi un'ora prima che sia tirato, il primo foglio; essa fa ad ogni momento una perquisizione negli ufficii di questo o di quel giornale per impadronirsi de'manoscritti, non perchè questo o quell'articolo le dispiaccia, ma perchè vuol conoscere i collaboratori e i corrispondenti. I manoscritti le servono di mezzo di spionaggio.

I giornalisti di Praga, in numero di 43, hanno protestato contro l'applicazione della pretesa libertà di stampa. Il giorno in cui fu posto in libertà il giornalista Simatschek ch'era carcerato, i compilatori de' fogli indipendenti di Praga diedero un banchetto in suo onore. Nessun brindisi fu fatto al ministero e al Reichsrath, ma se ne fecero per lo contrario, fra strepitosi applausi, ai martiri della stampa in Austria e specialmente ai compilatori de' giornali di Gallizia e all'unione e fraternità degli Slavi cogli Ungheresi. Si fece menzione della storia di Boemia, che conservava la propria nazionalità e la propria indipendenza quand'era sia alleata che unita all'Ungheria. Non vi può essere una Boemia libera se non con una Ungheria libera. Queste parole memorabili furon pronunziate dai rappresentanti del giornalismo boemo, il fiore della nazione più industriosa e intelligente della monarchia austriaca, non solo a nome della Boemia, ma di tutti gli Slavi.

La polizia, come se avesse voluto vendicarsi di questa decisione del giurì della stampa indipendente, invase il dimani, gli uffici della compilazione del *Pozor* (l'Osservatore) di Praga, per sequestrarvi il manoscritto dell'articolo di fondo dello stesso giorno. I giornali han fatto bastanti esperienze per non conservare i manoscritti. L'inchiesta non ha quindi prodotto risultato di sorta, perchè giusta la dichiarazione del *Pozor* appena il giornale è compaginato i manoscritti sono distrutti.

Poichè vi parlo della stampa, debbo altresì farvi menzione della condanna del compilatore del *Glos*, giornale polacco, a 4000 fiorini di multa e a due anni di prigione e annunziarvi che la stampa officiale od officiosa non è in grado di sostenersi a malgrado di tutte le sovvenzioni. Così la *Gazzetta* (tedesca) di *Buda*, alla quale rimettevansi gratuitamente articoli e corrispondenze dell'ufficio giornalistico di Vienna, e che godeva dell'affrancamento del bollo e del privilegio degli annunzii, è spirata non ha guari per mancanza d'abbonati e di lettori. Il giornale tedesco di *Hermannstadt* ha subito la stessa sorte. E se le sovvenzioni saranno sospese all'Hirnok, lo stesso avverrà di lui, e sorte uguale aspetta altri giornali di Vienna, di Trieste e di Verona.

La dichiarazione del sig. de Rizy fatta alla Camera dei deputati, che « se i tribunali avevano riconosciuto l'illegalità del sequestro di scritti periodici, il governo consente a che il fisco sia obbligato ad indennizzare la parte lesa », non è di alcuna importanza pratica. In primo luogo non sarà il giurì che giudicherà i giornali incriminati; in secondo luogo, chiunque conosce la lentezza della procedura giudiziaria in Austria, specialmente quando si tratta di un interesse del governo, sa che il postulante non vedrà per tutta la sua vita natural durante la fine del suo processo per danni e interessi; finalmente un deputato, il sig. Iyblickovics, ha dimostrato al Reichsrath ciò che sia l'indipendenza della magistratura austriaca.

Del resto la legge in questione, fosse pure votata dalla Camera dei deputati, non lo sarà mai dalla Camera dei signori. Il sig. de Rizy ha dunque semplicemente promesso di non opporsi ad un principio che anticipatamente ben sa debbe rimanere allo stato di lettera morta; non ostante la *Gazzetta del Danubio* ha trovato in quest'incidente una bella occasione di scrivere un articolo pieno d'ammirazione pel posto eminente che la legge austriaca sulla stampa sta per occupare fra le leggi analoghe d'Europa. È la *Gazzetta del Danubio* che porterà la palma tra i giornali del continente.

GRECIA

Da una lettera da Atene 22 marzo all'*Oss. triestino* togliamo quanto segue:

Tra le truppe regie e gl'insorti chiusi a Nauplia regna armistizio da sette giorni, col consenso di ambe le parti, ed è sperabile che la contesa avrà fine senza nuovo spargimeto di sangue. A quanto si sente, l'amnistia fu sottoscritta iersera dal Re, non sappiamo se e come limitata, ma crediamo e speriamo che l'accettazione del principio dell'amnistia varrà ad appianare nel senso della clemenza le ulteriori difficoltà possibili.

Del resto da molti giorni ci mancano ragguagli positivi dalla sede degli avvenimenti. Koroneos, colonnello degli insorti, fu ricondotto ad Argo, dopo breve soggiorno al Pireo, per esservi inquisito, ovvero, ch'è più probabile, per allontanarlo maggiormente dalla capitale.

Ad Atene regna la tranquillità, e per conservarla si rinforzò la guarnigione mediante alcune truppe fatte venire dall'Argolide. Però la sicurezza delle persone e delle sostanze lascia ancora a desiderare, e la disposizione di aumentare le guardie di polizia con malfattori graziati, o altri individui simili, non è atta a destare fiducia ne'cittadini abbienti.

In questo punto ritraggo da ottima fonte che i consolati di Francia, Austria e Prussia in Nauplia (l'inglese è vacante) furono i mediatori dell'armistizio tra le due parti belligeranti, e indussero i capi militari dell'insurrezione a chiedere un'amnistia generale al Re. I rappresentanti delle anzidette potenze nella nostra capitale furono pregati dai rispettivi consoli di voler appoggiare la domanda d'amnistia e chiedere che la città di Nauplia ed i suoi abitanti siano preservati da tale rovina. Inoltre fu invocata la grazia reale per i detenuti liberati ed armati dagl'insorti.

FATTI DIVERSI

I CENTO CANNONI. — Annunziamo con vera soddisfazione, dice la *Gazzetta militare*, che già uscirono dalla Regia Fonderia di Torino i primi dodici dei Cento Cannoni che sono il prodotto della celebre sottoscrizione nazionale promossa qualche anno fa per armarne la piazza di Alessandria. Questi dodici sono del calibro da 16, in ferraccio e rigati. Ecco i nomi che vennero loro rispettivamente collocati con apposita placca in bronzo: *Bormio, Massa Estense, Voghera, Carrara, All'Italia i suoi figli in California, Emigrati italiani in Piemonte, Guardia Nazionale, Castellamonte, Messina, Siracusa, Asti, Domodossola.*

LEGATI PII. — Il *Corriere mercantile* annunzia che il testamento del sig. Francesco Polleri, già banchiere a Lisbona, morto alcuni giorni sono in avanzatissima età e celibe lasciando un asse di circa 4 milioni, dispone così: 1 milione da ripartirsi fra i nipoti; 3 milioni alle Opere pie di Genova. Questi 3 milioni devono formare un patrimonio amministrato a parte sotto titolo di *Pio lascito Polleri* facendo il riparto proporzionale dei redditi alle varie Opere pie della città. L'amministrazione vien così disposta dal testore: presidente *pro tempore* l'arcivescovo della diocesi di Genova, e in caso di vacanza da mons. vicario; membri: il reverendo parroco di S. Sisto, il reverendo De Albertis (nipote del defunto), un membro della magistratura genovese, i presidenti dei pii stabilimenti dell'ospedale di Pammatone, dell'Albergo dei poveri, del ricovero di mendicità, dell'Istituto degli artigianelli, dell'istituto dei sacerdoti vecchi.

CASSA DI RISPARMIO DI TORINO. — *Sunto periodico delle operazioni a credito e debito dei depositanti dal 3 a tutto il 30 marzo 1862.*

	Num.	Importo
Rimanenza attiva al 2 marzo 1862		
Libretti	8153(*)	2674606 06
Entrata per N. 906 depositi . .		86017 »
Libretti nuovi emessi	160	
	8315	2760653 06
Uscita per N. 603 rimborsazioni		82607 98
Libretti estinti per pagamento a saldo	116	
Rimanenza attiva al 30 marzo 1862		
Libretti	8199	2678045 08

(*) Cui sarà poi da aggiungere l'interesse da capitalizzarsi tosto che sarà liquidato.

Per l'Amministrazione
Il segretario capo d'ufficio F. DEBARTOLOMEIS.

NECROLOGIA — Il marchese Claudio Seyssel d'Aix e Sommariva, maggior generale in ritiro, uffiziale del Real Ordine militare di Savoia, è morto la sera del 28 cadente in Torino dopo breve malattia.

Gli vennero fatti oggi i funerali nella parrocchia di S. Filippo con gli onori dovuti al suo grado.

NOTIZIE TEATRALI. — Ieri sera l'Impresa del Teatro Regio regalava a' suoi abbonati una novità nella sinfonia con cori del maestro Meinera, intitolata *La giornata di un Eroe*. La sinfonia ebbe lietissimo esito, e l'autore ch'ebbe già il pieno suffragio del pubblico in molte parti della musica della *Fiammella* che sono di sua composizione, ottenne due volte l'onore di essere meritamente e cordialmente chiamato al proscenio.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 31 MARZO 1862.

Ieri S. M. il Re ha presieduto il Consiglio dei Ministri.

Nella seduta di sabato della Camera dei deputati si proseguì la discussione sollevata nella tornata precedente dalla interpellanza del deputato Finzi. Essa venne chiusa colla approvazione di un ordine del giorno proposto dal deputato Guerrieri, pel quale la Camera invitò il Ministero a compiere, tanto sotto l'aspetto economico quanto sotto l'aspetto militare, gli studi iniziati per la costruzione del ponte di barche sul Po fra Brescello e Viadana, che formava oggetto della interpellanza.

Furono quindi svolte sei proposizioni di legge presentate da deputati. — La prima era del deputato Morandini, e tendeva a ridurre a minor somma l'indennità di rappresentanza e gli stipendi accordati ai pubblici funzionari. Diede argomento a lunga discussione; e venne infine ritirata dallo stesso proponente, che si riservò di presentarla in altri termini.

La seconda, proposta dal deputato Crispi, mirava ad estendere alla Sicilia un Decreto del prodittatore di Napoli del 22 ottobre 1860. Essendo essa stata consentita dal Ministro dell'interno, fu immediatamente presa in considerazione dalla Camera.

Fu pure senza opposizione alcuna presa in considerazione la terza proposta di legge presentata dal deputato Sanseverino, per la quale sarebbe imposta una tassa uniforme sopra le carte da giuoco, fabbricate od introdotte nel Regno.

La quarta, proposta dal deputato Gallenga, e tendente a far sospendere, durante la sessione parlamentare, lo stipendio assegnato agli impiegati che fanno parte della Camera, diede luogo a discussione, e non fu presa in considerazione.

La quinta, presentata dal deputato Sineo, e relativa alla risponsabilità ministeriale; e la sesta, presentata dal deputato Torrigiani per l'abrogazione del Decreto 12 settembre 1860 che imponeva una sovratassa di centesimi addizionali negli ex-ducati di Parma e di Modena, furono prese in considerazione senza contestazione alcuna.

Vennero in fine discussi ed approvati gli articoli di uno schema di legge, già sanzionato dalla Camera e poscia modificato dal Senato, che aumenta del 10 per 0|0 il prezzo dei trasporti sulle ferrovie del Regno.

ELEZIONI POLITICHE.

Collegio di Mortara. Proclamato ieri in ballottaggio l'avvocato Marchetti con 518 voti contro 334 ottenuti dall'avv. Pissavini.

2.o Coll. di Bologna. Eletto in ballottaggio il marchese Gioachino Pepoli con 391 voto su 409 votanti.

La sera di mercoledì prossimo, 2 aprile, veglia per invito del presidente della Camera dei deputati nelle sale del Palazzo Carignano.

Il Consiglio provinciale di Cuneo è convocato straordinariamente dal prefetto pel giorno 7 prossimo aprile.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Parigi, 29 *marzo*.

La Borsa s'occupa molto di un articolo della *Patrie* firmato Dréolle, nel quale è detto che fra La Valette ed Antonelli esistono relazioni che lascierebbero intravedere disposizioni più ragionevoli e più concilianti nel governo pontificio. Le discussioni del Senato e dei Deputati avrebbero fatto comprendere a Roma i pericoli degli estremi rifiuti opposti alla conciliante iniziativa della Francia.

La *Patrie* continua facendo l'elogio d'Antonelli, e dice che non bisognerebbe stupirsi se egli divenisse l'ausiliario di quella politica liberale e moderata, della quale fu sventuratamente un temibile avversario, e finisce coll'esprimere la speranza d'una transazione che concilii gli interessi del Papato e quelli dell'Italia.

Altro della stessa data.

Notizie di Borsa.
(Chiusura)

Fondi francesi 3 0|0 69 60.
Id. id. 4 1|2 0|0, 97 20.
Consolidati inglesi 3 0|0 93 3|4.
Fondi piem. 1849 5 0|0 67 50.
Prestito italiano 1861 5 0|0 67 15.

(Valori diversi)

Azioni del Credito mobil. 765.
Id. Str. ferr. Vittorio Emanuele 360.
Id. id. Lombardo-Venete 552.
Id. id. Romane 183.
Id. id. Austriache 511.

Nuova York, 16 *marzo*.

Un proclama di Mac Clellan dice che il momento dell'azione è arrivato. Il valore ed i mezzi energici spiegati dal nemico esigono che da parte dei Federali si facciano eroici sforzi.

Parigi, 30 *marzo*.

La principessa Clotilde Napoleone è entrata nel quinto mese di gravidanza. (*Moniteur*).

Berlino, 29 *marzo*.

Il trattato di commercio tra la Francia e la Prussia è già esteso; sarà definitivamente firmato appena gli Stati dello Zollverein vi abbiano aderito.

Il *Giornale di Dresda* annuncia che Wagner fu graziato.

Parma, 30 *marzo*.

Garibaldi arrivò alle 2 25. Evviva clamorosi. Dal balcone del palazzo Trecchi parlò al popolo. Esprimè dispiacere di non essere venuto il 20; ricordò che Parma gli diede tanti compagni d'armi, che all'occorrenza centuplicheranno. Finì esortando ad esercitarsi al tiro della carabina.

Costantinopoli, 29 *marzo*.

Il Sultano pagò sulla sua cassa privata 19 milioni di soldo arretrato alle truppe. La resa di Nauplia è confermata. La guarnigione, tranne 12 ufficiali che presero la fuga, ebbe amnistia. La Grecia è pacificata. Si fecero numerosi arresti in Atene.

R. CAMERA D'AGRICOLTURA E DI COMMERCIO DI TORINO.

31 marzo 1862 — Fondi pubblici

Consolidato 5 0|0. C. d. m. in c. 67 50 60 50 50 50 60 60 40 — corso legale 67 50, in liq. 67 70 75 60 70 p. 30 aprile.

Id. 4|5 pag. 1 genn. C. d. m. in c. 67 30 35 25 25 30 30 35 25, in liq. 67 50 p. 30 aprile

Fondi privati.

Banca Nazionale 1 genn. C. d. matt. in c. 1265 1263 1266 50

CORSO DELLE MONETE.

Oro	Compra	Vendita
Doppia da L. 20	20 —	20 02
— di Savoia	28 44	28 50
— di Genova	78 15	78 35

G. FAVALE Gerente.

SPETTACOLI D'OGGI.

REGIO. (7 1|2 ultima rappresentazione) Opera *Leone Isauro* — Ballo *Fiammella*.

CARIGNANO. (7 1|2). La dramm. Comp. Dondini recita:

VITTORIO EMANUELE. Riposo.

D'ANGENNES. (7 1|2). La Comp. Salussoglia recita in dialetto piemontese: *Me mari a l'è d'guardia*.

ROSSINI (ore 8). La dramm. comp. Piemontese Toselli recita: *Clarin marià*.
A favore della 1.a donna Moro-Lin.

GERBINO (ore 8). La Comp. dramm. A. Morelli recita.

ALFIERI. (ore 7 1|2) La dramm. Comp. Bosio recita:

SAN MARTINIANO. (ore 7). si rappresenta colle marionette ballo *La presa di Pechino*.

MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE GENERALE
delle Armi Speciali

Avviso d'asta

Si notifica che nel giorno 5 del prossimo mese di aprile, ad un'ora pomeridiana, si procederà in Torino, nell'Ufficio del Ministero della Guerra, avanti il Direttore Generale, all'appalto dei

Lavori che verranno ordinati farsi sui fondi dei bilanci 1862, 1863 e 1864 per la conservazione delle fortificazioni e fabbriche militari di Piacenza.

L'elenco dei prezzi e le condizioni d'appalto sono visibili presso il Ministero della Guerra (Direzione Generale), nella sala degli incanti, via dell'Accademia Albertina, n. 20, piano 2, e presso la Direzione del Genio Militare in Piacenza.

Nell'interesse del servizio il Ministro ha ridotto a giorni 5 li fatali pel ribasso del ventesimo, decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sui prezzi dell'elenco un ribasso di un tanto per cento superiore del ribasso minimo stabilito dal Ministro in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare il loro partito, dovranno: 1. Depositare o viglietti della Banca Nazionale, o titoli del Debito pubblico al portatore per un valore corrispondente a L. 10,000 di capitale; 2. Esibire un certificato d'idoneità di data non maggiore di sei mesi, rilasciato da persona dell'arte, sufficientemente conosciuta e debitamente legalizzato.

Torino, addì 24 marzo 1862.

Per detto Ministero, Direzione Generale,
Il Direttore Capo della Divisione Contratti,
Cav. FENOGLIO.

SOCIETA' GENERALE delle Ferrovie Romane

Emissione di 22,000 Azioni privilegiate

Il Consiglio d'Amministrazione della Compagnia in conformità delle risoluzioni adottate dall'Assemblea Generale degli Azionisti in data del 28 scorso febbraio, ha deliberato che si procederebbe all'emissione di 22,000 azioni privilegiate al portatore, al capitale di 500 franchi con interesse al 6 per 0\0 (ossia 30 franchi per azione) pagabile semestralmente il 1 di aprile ed il 1 di ottobre di ogni anno con ammortizzazione in trenta anni.

L'interesse e l'ammortizzazione del capitale di 500 franchi vengono prelevati (per preferenza e privilegio sulle azioni ordinarie) dai prodotti netti dell'esercizio, o dai fondi derivanti dalle garanzie dei Governi dopo di avere però assicurato il servizio delle obbligazioni.

Le azioni privilegiate non avranno dritto ad alcun dividendo oltre l'interesse del 6 per 0\0 ed all'ammortizzazione del capitale di 500 franchi.

L'emissione di queste azioni privilegiate è fatta a prezzo pagabile in contante per soscrizione di 410 fr ciascuna, con godimento del 1 aprile 1862. A fine di facilitare questo pagamento, la Compagnia ha preso le necessarie misure perchè una antistazione fosse fatta a quelle dei signori Azionisti o soscrittori che lo brameranno.

Essi potranno conseguentemente, facendo un primo versamento di 110 franchi, chiedere nell'istesso ufficio una antistazione di 300 fr. dietro deposito dei loro titoli, rimborsabile per terzi di tre mesi in tre mesi. Questa antistazione sarà fatta al saggio del 6 p. 0\0 ad anno.

La soscrizione è riservata di preferenza agli azionisti che avranno dritto ad una azione ed un terzo privilegiata per 10 azioni attuali presentate. Ciascun azionista avrà il diritto di chiedere un numero più grande di azioni privilegiate, facendosi sempre la repartizione a prorata delle azioni attuali presentate.

Anche il pubblico è ammesso a sottoscrivere pel caso in cui la soscrizione non fosse interamente coperta dagli azionisti.

Dovrà farsi un versamento provvisorio di 40 franchi per azione sottoscritta eventualmente sia dagli azionisti al di là del loro dritto, sia dal pubblico, mentre il di più del versamento è esigibile nell'atto della repartizione definitiva o delle condizioni più sopra enunciate per la soscrizione degli azionisti.

I portatori di azioni di Frascati godranno degli stessi dritti, nella proporzione delle azioni della società delle Ferrovie Romane che son loro attribuite, ossia una azione e un terzo privilegiata per 27 azioni di Frascati.

La soscrizione sarà aperta dal 10 al 15 di aprile inclusivamente.

Si soscrive

A Parigi negli ufficii della Società Generale del Credito Industriale e Commerciale, via della Vittoria, n. 27.

Per il Consiglio d'Amministrazione e per suo ordine
Il Segretario Generale
C. JUBÉ DE LA PERRELLE.

EDIFICIO IDRAULICO

con grande ruota e forte caduta d'acqua perenne ed ampli caseggiati, posto sullo stradale di Lanzo, a miglia 9 1\2 da Torino,

DA VENDERE *a comode more*

Dirigersi al not. V. Int. Operti, *Doragrossa*, 23.

Torino, Tipografia G. FAVALE e C.

Sono in vendita alcune copie DEGLI

ATTI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

Anno 1861

SESSIONI STRAORDINARIE E SESSIONI ORDINARIE

Verbali delle Adunanze, Relazioni e documenti

Un vol. di 400 pag. in-4 — L. 6

Spedizione contro *vaglia* postale *affrancato*.

REGOLE PER LA COLTIVAZIONE E CURA DEI TABACCHI DA FUMO

VIRGINIA E KENTUCKY
del Professore agrario
ACHILLE BRUNI
di Barletta

SECONDA EDIZIONE

arricchita di altri esperimenti interessanti eseguiti posteriormente dall'Autore e dall'agronomo dottore omiopatico VITANTONIO CAPPELLI

Prezzo L. 2

Torino, presso la
STAMPERIA DI COMPOSITORI-TIPOGRAFI
via del Teatro D'Angennes, n. 16.

Tipografia RIBA in Cuneo

TEORIA DI EVOLUZIONI ED ESERCITAZIONI

AD USO DEL CORPO
dei BERSAGLIERI ed INFANTERIA di marina

Prezzo — L. 1 50

Spedizione contro *vaglia* postale affranc.

ASSOCIAZIONE D'IRRIGAZIONE

DELL'AGRO ALL'OVEST DELLA SESIA
sedente in Vercelli

DIREZIONE GENERALE

MANIFESTO

Si prevengono tutti li signori inscritti sul Gran Libro dell'Associazione d'irrigazione all'ovest della Sesia, che a partire dal giorno primo del prossimo aprile, e nelle solite ore d'ufficio, dal cassiere della società in Vercelli si pagheranno a vista gli interessi delle Azioni sociali pel 1861, dietro presentazione delle rispettive Cartelle e sulla stessa base del 5 p. 0\0.

Con quest'occasione, il sottoscritto,

Invita nuovamente li signori Associati di prima instituzione che non hanno ancora ritirata la propria cartella, a volersi presentare a questa Direzione Generale muniti della quitanza rilasciata dall'Esattore Mandamentale nell'atto del fatto pagamento del Fondo Normale, oppure della notoria dichiarazione di smarrimento della medesima, da rapportarsi in forma legale dal Sindaco del luogo ove trovansi li beni associati, mercè cui verrà loro egualmente rilasciata la cartella e pagati li relativi interessi, sotto deduzione però di quelli già prescritti, a mente della deliberazione 12 marzo 1861 dell'Assemblea elettiva.

A tutti quelli poi che avessero fatto acquisto, permuta, o divisione di beni associati si ricorda l'obbligo che essi hanno di presentare a questa Direzione Generale li rispettivi titoli corredati dalle cartelle dei venditori o cedenti, e ciò per l'opportuno trapasso di tutta o parte dell'Azione Sociale, acquistata, permutata o divisa, a senso dell'art. 26 degli Statuti approvati colla Legge 3 luglio 1853, che ad esclusione d'ignoranza viene infra riportato per norma degli stessi interessati.

Art. 26.

In caso di divisione o trapasso di Azioni è obbligo dei nuovi proprietarii di farne la consegna alla Direzione Generale entro un mese, a pena del pagamento del dritto di bell'ingresso.

La Direzione Generale poi, all'appoggio dei titoli comprovanti la divisione o trapasso dell'Azione Sociale, trascrive sul Gran Libro la seguita mutazione, e addiviene all'emissione delle relative cartelle intestate a favore dei nuovi proprietarii.

Vercelli, il 8 marzo 1862.

Il Direttore Generale
F. DUSNASI.

CASA DI CAMPAGNA

posta sui colli sopra la villa della Regina in prossimità della parocchia di S. Margarita, divisa in due appartamenti da affittare per la corrente annata 1862, od unitamente o separatamente. — Dirigersi dal portinaio di casa Molines, via S. Domenico, n. 1, dirimpetto alla chiesa di S. Domenico.

DALL'UNIONE TIPOGRAFICO EDITRICE TORINESE
si è cominciata la pubblicazione della
IX. EDIZIONE
DELLA

STORIA UNIVERSALE DI CESARE CANTU'

RACCONTO E DOCUMENTI

150 a 160 fascicoli completeranno l'opera che si divide in 10 volumi, 6 di racconto, 4 di documenti. — 15 fascicoli formeranno un volume.

Il prezzo di ogni fascicolo di quattro fogli in-8. grande, carattere compattissimo è fissato a L. 1; in uno di cui sarà dato gratis il ritratto dell'autore diligentemente inciso in acciaio. — Tutti i librai d'Italia ricevono le associazioni.

SOCIETA' ANONIMA DEI CONSUMATORI DI GAZ-LUCE IN TORINO

approvata con R. Decreto delli 13 *marzo* 1862

L'Assemblea Generale dei Socii è convocata per il giorno 15 aprile 1862, ad un'ora pom., nel Teatro Nazionale (porticato Lamarmora).

In questo frattempo, e 24 ore almeno prima del giorno designato all'Assemblea, i Socii dovranno munirsi negli Ufficii della Società di uno *scontrino* che verrà loro rilasciato onde possano aver adito alla sala delle adunanze.

Gli Azionisti sono invitati a volere nello stesso periodo di tempo, operare il versamento del *primo ventesimo* delle azioni da essi sottoscritte, nella Cassa della Società, la quale trovasi perciò aperta tutti i giorni non festivi, dalle ore 9 alle 11 antimerid., e dalle 12 alle 4 pom., nel locale della Società, piazza S. Carlo, n. 5, scalone a sinistra.

L'Azionista ha la facoltà di anticipare in qualunque epoca il pagamento dell'intiero ammontare dell'azione, ed in tal caso gli verrà fin da tal giorno corrisposto l'annuo interesse del 6 p. 0/0.

Negli Ufficii della Società continua ad essere aperta la soscrizione alle azioni che ancora rimangono da emettere.

Per la Commissione promotrice
NEGRO Ferdinando, *Presidente*.

SOCIETA' ANONIMA PER LA CONDOTTA D'ACQUA POTABILE DI TORINO

(*Prima pubblicazione*)

Il Comitato Direttivo in sua seduta 14 scadente mese, a mente dell'art. 23 degli Statuti sociali fondamentali e successive aggiunte e modificazioni, ha deliberato di chiamare i signori Azionisti in assemblea generale ordinaria pel giorno di domenica, 27 entrante aprile, al tocco, nel locale della Direzione Sociale in via Carlo Alberto, numero 30, a piano terreno.

LA DIREZIONE.

GUANO VERO DEL PERU'

del deposito di D.r BALDUINO fu Seb.no
presso gli Spedizionieri
GIUSEPPE e LUIGI F.lli MUSSINO
via Mercanti, n. 19, casa Collegno.

DA VENDERE

CORPO di CASCINA civile e rustico, con beni annessi, del quantitativo di ett. 20.

Dirigersi al procuratore capo Colomba Antonio, via Stampatori, n. 14, Torino.

DA VENDERE IN FOSSANO

STAMPERIA bene avviata e a modico prezzo.

Dirigersi al proprietario C. Bonelli Giuseppe, via Borgo Nuovo, num. 27.

VENDITA

Di quattro distinti CAVALLI da sella, di prima razza araba.
Visibili all'Albergo del Gran Mogol.

Num. 24 PIANTE e TRONCHI DI NOCE di dimensione straordinaria da vendere a Vestignè presso Santhià.
Dirigersi al signor Quirico
Agente del Principe della Cisterna a Vestignè

DA AFFITTARE

per un novennio dal 1 *novembre* 1862

CASCINA sui territorii di Pianezza e Druent di ettari 28, 63, 1 (giornate 73. 50).

Dirigersi in Torino al notaio coll. Guglielmo Teppati, via Arsenale, N. 6.

DA VENDERE

CASCINA, fini di Savigliano, regione dell'Apparizione, denominata *La Scassa*, di ett 50 circa (giorn. 132) di cui circa un terzo prati adacquabili. — La vendita si fa tanto in un corpo solo, quanto a pezzi separati.

Far capo in Savigliano dal geometra Filiberto Allasia, ed in Torino dal notaio Cassinis, via Bottero, num. 19, piano primo.

SOFA - SEGGIOLONI

SEDIE, TABORETTI, Cuscini da viaggio, a prezzo fisso. — Via Lagrange, num. 36.

DA AFFITTARE *al presente*

Grandi locali al piano terreno con spazioso cortile, ad uso di panatteria, riducibili anche ad uno o più magazzini da granaglie e di altri generi, via S. Pelagia, n. 24.

Recapito alla segreteria dell'Ospedale di S. Giovanni in Torino.

Si offre Lire 1000

Ai professori dei collegi di marina mediante sappiano dare anticipatamente l'ora del flusso e riflusso del mare il dì 5 aprile 1862. Non si offrirebbe tal somma se si credessero capaci di prenderla. Si perdono centinaia di bastimenti al mese per ignoranza di questi professori; il bastimento non può affondare se non urta un corpo duro nella mancanza d'acqua.

Il marinaio munito dell'orologio del signor Oletti non può naufragare perchè vede quante ore manca all'estremità del mancare dell'acqua, se converrà avanzarsi oppure trattenersi per qualche ora in alto mare o porto in cui si troverà.

Fin'ora i marinai vanno all'orba.

Torino, via del Gallo, n. 4, piano 2.°
OLETTI PIETRO.

ATTO DI COMANDO.

Instante il cav. Giacinto Bruzzesi colonnello nelle Regie armate, venne nel giorno di ieri, a senso dell'art. 61 del Codice di procedura civile, dall'usciere Boggio intimato atto di comando a Felice Reffatti già domiciliato in Torino, ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, per L. 865, 30, dipendenti da sentenza del giudice Dora, del 21 agosto ultimo.

Torino, 26 marzo 1862.

Gius. Marinetti p. c.

AUMENTO DI SESTO.

Con atto d'incanto in data d'oggi, a rogito del notaio sottoscritto, venne deliberato al signor Giuseppe Mazzone fu Gio. Battista, nato e domiciliato in Torino, per persona nominanda, un corpo di casa posto in questa capitale, proprio del signor Matteo Mollinaro del fu Bernardino, nato e domiciliato in Torino, sito nella via Alfieri, n. 10, isolato di Santa Teresa, distinto in mappa coi nn. 86 a 91 inclusivamente, nel piano lettera M, coerenti a giorno la via predetta, a levante la signora Riccardi nata Gattino, a notte e ponente li signori fratelli Borla e Falchero, della rendita di L. 4840, per il prezzo di L. 57,000; ed il termine utile per fare l'aumento del sesto, o mezzo sesto, qualora questo venga ammesso, scade perciò con tutto il 10 prossimo aprile.

Torino, il 26 marzo 1862.

G. Teppati not. coll.

GRADUAZIONE.

Con decreto dell'ill.mo signor presidente di questo tribunale del circondario in data 31 scorso gennaio, sull'instanza del signor Alberto Soleri, residente in questa città, si dichiarò aperta la graduazione sul prezzo degli stabili proprii di esso signor Soleri, stati volontariamente venduti pel complessivo prezzo di L. 32,610, 39, essendosi ingiunti tutti li creditori aventi dritto sul detto prezzo a produrre i loro titoli e porre i loro crediti a questa segreteria fra giorni 30 successivi alla notificazione di detto decreto.

Torino, 30 marzo 1862.

Pezza sost. Corsini.

NOTIFICAZIONE.

Con sentenza del tribunale di circondario di Torino 14 gennaio 1862, venne dichiarata la contumacia di Tossi Valentino già domiciliato in Torino, ora assente dagli Stati Italiani, e portatosi nelle Americhe, e così di residenza e dimora incerti, e si mandò unire la causa contro di esso instituita da Rossi Giuseppe di Godiasco con quella degli altri interessati in detta causa comparsi, li signori Nigra Luigi, Bosio Giuseppe, Giuseppina Soffietto vedova di Domenico Fornelli tutrice dei suoi figli minori Giacomo e Luigia Fornelli, Cristina Fornelli e Luigi coniugi Enrico, Anna Fornelli ed Antonio coniugi Milone, e Maria Fornelli, clienti dei causidici Pettinotti e Berruti, e Giacomasso Pietro contumace, tale anche dichiarato con precedente sentenza dello stesso tribunale 17 dicembre 1860, già domiciliato in Torino, ed ora pure d'ignota dimora, e venne con ambe dette sentenze quanto a tutti rinviata la discussione in merito all'udienza, in cui si farà luogo alla chiamata della causa dei medesimi con destinazione dell'usciere per la notificazione di ambe dette sentenze contumaciali, già eseguita e colle spese ai detti contumaci.

Ambroggio Gio. c. c.

REINCANTO

All'udienza che sarà tenuta alle ore 9 de mattino 14 aprile corrente anno, dal regio tribunale del circondario di Torino, verrà reincantato e deliberato al miglior offerente, all'estinzione della candela vergine, il corpo di casa sito in Torino, scalone Po, via Bava, n. 5, già proprio delli signori Gabriella Majner, Carlo Felice, e maggiore Costantino madre e figli Biscarra, e deliberato con sentenza del detto tribunale 4 marzo p. p., alla ditta Paccio e Teppa di Torino, per L. 96,000; a quale deliberamento venne fatto dal signor cav. Luigi Spalla l'aumento del mezzo sesto, portando così il prezzo a L. 104,000, sul quale verrà aperto il reincanto, ai patti e condizioni inserti nel bando venale 20 marzo 1862, che verrà pubblicato e notificato a mente di legge, e del quale si può avere copia dal causidico sottoscritto.

Ambroggio Gio. c. c.

NOTIFICAZIONE

Per atto delli 29 dello spirante marzo, venne ad instanza della signora Giuseppina Chambon moglie vivente separata dal suo marito Francesco Cavaillon, residente in Chambores, e per mezzo dell'usciere a ciò deputato, Andrea Losero, addetto al tribunale del circondario di Torino, notificata al signor Massimo Anastasio Bernard domiciliato in Chatillon (Francia), la sentenza contumaciale profferta dal suddetto tribunale li 18 dello scadente mese, con cui fu confermato il decreto di sequestro del signor presidente dello stesso tribunale delli 30 novembre 1861, sul terzo dell'annua pensione di riposo di L. 1948, che al predetto Bernard viene corrisposta dallo Stato Italiano, quale già Direttore di 3.a classe nell'amministrazione delle poste.

Torino, il 29 marzo 1862.

Rambaudi sost. Richetti p. c.

FALLIMENTO

di Chiariglione Francesco già albergatore in Alba, sotto l'insegna del Trotto.

Si avvisano i creditori del detto fallimento che con ordinanza d'oggi il signor giudice commissario avvocato Francesco Benzo, per la resa del conto dell'amministrazione delle sostanze tutte cadute nel fallimento, avuta per li sindaci del medesimo Giorgio Rinaldi e Pietro Chiampo ambi domiciliati in questa città, fissò l'adunanza dei creditori nanti se e nella sala delle pubbliche udienze di questo tribunale, alle ore 10 mattutine delli 7 prossimo aprile, e ciò ad esclusione d'ignoranze.

Alba, 24 marzo 1862.

Chiaffredo Gay sost. segr.

INCANTO

Dietro richiesta d'aumento del decimo.

Il tribunale del circondario d'Alba, con sua sentenza 14 scorso febbraio, ammettendo la richiesta d'incanto fatta da Cervagneso Antonio fu Giuseppe, domiciliato a Canale, dei beni che con instrumento 15 aprile 1861, rogato Nota, la ragion di negozio corrente in Canale, sotto la firma fratelli Jona e Comp., acquistò da Lora Andrea fu Michele di Santo Stefano Roero per il prezzo di L. 3,100, fissò per l'incanto l'udienza del 30 aprile prossimo.

La vendita si farà in otto lotti al prezzo e condizioni apparenti dal relativo bando venale.

I beni si compongono di case, campi, vigne e boschi, e sono posti sui territorii di Canale, Santo Stefano Roero e Monteu Roero.

Alba, 26 marzo 1862.

Rolando sost. Sorbo.

NUOVO INCANTO.

Con decreto dell'ill.mo signor cav. presidente del tribunale di circondario di Pinerolo, in data 7 andante marzo, firmato Accusani, dietro aumento fatto li 4 stesso mese, da Michele Pussetto proprietario, domiciliato a S. Pietro, al prezzo del lotto terzo dei beni incantati alla Maddalena Gardiol moglie di Matteo Godin, residente sulle fini di San Secondo, ad instanza della Cappellania Laicale della Buffa di Giaveno, il giorno 19 febbraio ultimo scorso, venne fissata pel nuovo incanto l'udienza dello stesso prelodato tribunale delli 2 prossimo aprile, ore 1 pomeridiana.

Pinerolo, 17 marzo 1862.

Garnier sost. Badano.

INCANTO

dietro aumento del mezzo sesto.

All'udienza del tribunale del circondario di Pinerolo, 23 prossimo aprile, sull'instanza delli sacerdote Lorenzo Ghiotti residente a S. Pietro, ed Andrea Gajdo residente in Pinerolo, dietro aumento di mezzo sesto per cui fatto ai prezzi delli lotti 2, 3, 4, 6 e 7 delli stabili incantati ad instanza della ragion di negozio corrente in Pinerolo sotto la firma fratelli Garnier, a pregiudicio di Carlo Rosso proprietario, residente a Cantalupo, avrà luogo l'incanto e definitivo deliberamento a favore del miglior offerente, delli stabili descritti in detti lotti si e come risulta da apposito bando 27 andante autentico Gastaldi segretario.

Pinerolo, 28 marzo 1862.

Garnier sost. Badano.

NUOVO INCANTO.

All'udienza del tribunale del circondario di Vercelli dell'11 venturo aprile, avrà luogo il nuovo incanto della casa e corti annesse, situata nella città di Crescentino, di spettanza delle Antonia e Carolina sorelle Laurella, moglie la prima di Antonio Mò, e la seconda minore provvista di tutore nella persona di Carlo Moschetto, domiciliati a Crescentino, sull'aumento di prezzo del sesto fatto al deliberamento dall'instante la spropriazione, Giuseppe Francesco Laurella dimorante a Torino, nella somma complessiva di L. 5822, e sotto le condizioni portate dal bando del 18 marzo corr.

Vercelli, il 17 marzo 1862.

Aymone not.

RETTIFICAZIONE.

Nel num. 61, pag. 4, col. 4, lin. 7 della nota sottoscritta Zanotti proc. capo, dopo le parole procedura civile *vuolsi aggiungere* a comparire fra mesi 6 avanti *ecc., ed alle lin.* 9 *e* 10 *leggasi* Bergamasco *e non* Bergamano, *ecc.*

TORINO. TIP. GIUS. FAVALE e C.